



AXA Fondazione LPP  
Svizzera romanda

Previdenza professionale

## **Regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza**

AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur

# Sommario

<b>Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini</b>	<b>3</b>
Punto 1	
<b>Condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza</b>	<b>3</b>
Punto 2 Condizioni per la liquidazione parziale	3
Punto 3 Condizione per la liquidazione totale	4
Punto 4 Obbligo di notifica del datore di lavoro	4
<b>Procedura per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza</b>	<b>4</b>
Punto 5 Verifica e accertamento delle condizioni	4
Punto 6 Rinuncia allo svolgimento di una procedura	4
<b>Liquidazione parziale di una cassa di previdenza in caso di riduzione del personale o ristrutturazione dell'azienda</b>	<b>4</b>
Punto 7 Data della liquidazione parziale	4
Punto 8 Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto)	5
Punto 9 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	5
Punto 10 Calcolo di un disavanzo (scoperto)	6
Punto 11 Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza	6
Punto 12 Trasferimento del diritto agli accantonamenti tecnici	6
<b>Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza in caso di scioglimento parziale o integrale del contratto d'affiliazione</b>	<b>7</b>
Punto 13 Data della liquidazione parziale o totale	7
Punto 14 Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto)	7
Punto 15 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	7
Punto 16 Calcolo di un disavanzo (scoperto)	8
Punto 17 Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza	8
Punto 18 Trasferimento del diritto collettivo alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici della Fondazione	9
<b>Decisione, informazione e attuazione</b>	<b>9</b>
Punto 19 Decisione per la liquidazione parziale o totale	9
Punto 20 Informazione degli assicurati e dei beneficiari di rendita	9
Punto 21 Attuazione	9
<b>Procedura in casi particolari</b>	<b>9</b>
Punto 22 Riserva di contributi del datore di lavoro non più conforme allo scopo	10
<b>Disposizioni finali</b>	<b>10</b>
Punto 23 Partecipazione alle spese	10
Punto 24 Casi non disciplinati	10
Punto 25 Emanazione e adeguamento del regolamento	10
Punto 26 Entrata in vigore	10

## Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini

### Punto 1

Il presente regolamento disciplina le condizioni e l'iter procedurale per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza nell'ambito della fondazione collettiva (qui di seguito denominata «Fondazione»).

Per la liquidazione parziale della Fondazione si applica un regolamento separato.

Gli assicurati aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, per i quali al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale il termine di attesa massimo di tutte le prestazioni di invalidità non è ancora scaduto secondo il regolamento di previdenza oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per poter stabilire o rifiutare il diritto a una rendita di invalidità, sono considerati assicurati inabili al lavoro ai sensi del presente regolamento.

Gli assicurati che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo sono considerati assicurati attivi secondo il presente regolamento.

In caso di liquidazione parziale in seguito a una riduzione considerevole dell'organico o a una ristrutturazione del datore di lavoro, gli assicurati inabili al lavoro interessati da un'uscita forzata restano nella cassa di previdenza ed escono solamente quando riacquistano completamente la capacità di lavoro. In caso di liquidazione parziale quale conseguenza dello scioglimento parziale del contratto di affiliazione, detti assicurati restano nella cassa di previdenza fino a quando riacquistano completamente la capacità di lavoro o maturano il diritto a una rendita di invalidità. Per queste persone il contratto di affiliazione resta in vigore fino a tale momento.

## Condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

### Condizioni per la liquidazione parziale

#### Punto 2

Le condizioni per una liquidazione parziale della cassa di previdenza sono soddisfatte se:

- a) l'organico del datore di lavoro affiliato subisce una notevole riduzione, questa è la conseguenza di una riduzione del personale effettuata per motivi economici e comporta l'uscita forzata di una parte considerevole degli assicurati attivi o la perdita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza.
- b) l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e questa misura ha come effetto l'uscita forzata di una parte considerevole degli assicurati attivi o la perdita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza.

Per ristrutturazione di un'azienda si intendono le misure del datore di lavoro che non hanno come obiettivo primario la riduzione di posti di lavoro e il licenziamento di collaboratori. Si tratta piuttosto di misure organizzative attraverso le quali compiti finora svolti dalla stessa azienda vengono cessati oppure intere parti della stessa vengono trasferite a un'altra azienda.

- c) il contratto d'affiliazione viene sciolto in parte. Un contratto di affiliazione si considera sciolto parzialmente se tutti gli assicurati attivi e gli eventuali beneficiari di rendita lasciano la cassa di previdenza, fatta eccezione per almeno una persona che resta affiliata alla cassa di previdenza, la quale può essere un beneficiario di rendita, un assicurato inabile al lavoro o un assicurato attivo che continua la propria previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo.

Una riduzione dell'organico ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) qui sopra è ritenuta considerevole se, in relazione al numero degli assicurati attivi e inabili al lavoro prima dell'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, avviene nella misura seguente:

- Fino a 5 assicurati  
Almeno 2 uscite forzate o perdita del 30% degli averi di vecchiaia
- Da 6 a 10 assicurati  
Almeno 3 uscite forzate o perdita del 25% degli averi di vecchiaia
- Da 11 a 25 assicurati  
Almeno 4 uscite forzate o perdita del 20% degli averi di vecchiaia
- Da 26 a 50 assicurati  
Almeno 5 uscite forzate o perdita del 15% degli averi di vecchiaia

- Oltre 50 assicurati  
Uscita forzata di almeno il 10% degli assicurati attivi o perdita di almeno il 10% degli averi di vecchiaia

Gli assicurati attivi che nel quadro della riduzione del personale o della ristrutturazione optano per la continuazione della loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP oppure continuano la loro previdenza nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo non vengono considerati come uscite.

Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione vale la data di uscita del primo assicurato che lascia forzatamente l'azienda e la cassa di previdenza in seguito alla decisione dell'azienda. Come data conclusiva vale la data di uscita dell'ultimo assicurato che lascia forzatamente l'azienda e la cassa di previdenza.

L'uscita di un assicurato viene considerata forzata se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. Ma l'uscita viene considerata forzata anche se l'assicurato, dopo aver preso atto della riduzione del personale o della ristrutturazione, si licenzia entro 6 mesi per prevenire la disdetta da parte del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove, ragionevoli condizioni di assunzione che gli sono state offerte.

#### **Condizione per la liquidazione totale**

##### Punto 3

La condizione per la liquidazione totale della cassa di previdenza è soddisfatta se il contratto d'affiliazione viene sciolto integralmente.

#### **Obbligo di notifica del datore di lavoro**

##### Punto 4

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della sua azienda che possono comportare una liquidazione parziale.

### **Procedura per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza**

#### **Verifica e accertamento delle condizioni**

##### Punto 5

L'accertamento in merito allo svolgimento di una liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione dell'azienda spetta alla commissione di previdenza.

In caso di scioglimento parziale o integrale di un contratto d'affiliazione viene in linea di massima avviata una procedura di liquidazione parziale o totale; sono esclusi i casi descritti al punto 6.

Il compito di effettuare la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a fornire tempestivamente alla Fondazione, se questa lo richiede, tutti i dati necessari per lo svolgimento del suo compito.

#### **Rinuncia allo svolgimento di una procedura**

##### Punto 6

Allo svolgimento di una procedura di liquidazione totale in caso di scioglimento integrale del contratto d'affiliazione si rinuncia,

- se tutti gli assicurati attivi, i beneficiari di rendita e gli assicurati inabili al lavoro passano in blocco allo stesso nuovo istituto di previdenza e non sussiste alcuno scoperto. In questo caso i fondi liberi e gli eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza sono trasferiti collettivamente al nuovo istituto di previdenza, oppure
- se la cassa di previdenza, al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione, non presenta né assicurati attivi né beneficiari di rendita o assicurati inabili al lavoro (liquidazione di un contratto «vuoto»).

Si rinuncia allo svolgimento di una procedura di liquidazione parziale se la cassa di previdenza non dispone né di fondi liberi (o se questi fondi sono inferiori a CHF 100) né di accantonamenti tecnici e non presenta un deficit di copertura. In questo caso i fondi liberi restano in linea di principio nella cassa di previdenza. Se tutti gli assicurati attivi passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, vengono trasferiti collettivamente.

### **Liquidazione parziale di una cassa di previdenza in caso di riduzione del personale o ristrutturazione dell'azienda**

#### **Data della liquidazione parziale**

##### Punto 7

La data determinante della liquidazione parziale è il giorno di chiusura del bilancio più prossimo all'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda (cfr. punto 2). In casi motivati la commissione di previdenza può definire un'altra data determinante previa intesa con la Fonda-

zione. Tale data è determinante ai fini del calcolo dell'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo (scoperto) e degli eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza.

### **Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto)**

#### Punto 8

Il calcolo avviene secondo il seguente schema:

#### 1. Fondi di previdenza disponibili alla data della liquidazione parziale e costituiti da

- diritti della cassa di previdenza verso la Fondazione (somma degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi, inabili al lavoro e invalidi, capitali di previdenza dei beneficiari di rendita senza copertura dei rischi attuariali, saldo dei conti per la gestione dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza e della riserva dei contributi del datore di lavoro, meno i contributi esigibili);
- crediti verso il datore di lavoro (in particolare contributi arretrati);
- attivi risultanti dal contratto di assicurazione collettiva (valori di restituzione per i beneficiari di rendita uscenti) dovuti alla cassa di previdenza;

al netto

- delle prestazioni di libero passaggio non ancora versate (inclusi eventuali importi trattenuti inizialmente a titolo provvisorio) degli assicurati uscenti entro la data determinante;
- degli altri debiti della cassa di previdenza;
- della riserva di contributi del datore di lavoro (inclusa la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione);
- degli accantonamenti per il finanziamento dei costi della procedura di liquidazione parziale.

#### 2. Capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale alla data della liquidazione parziale, composto da tutti gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi, inabili al lavoro e invalidi, dai capitali di previdenza dei beneficiari di rendita senza copertura dei rischi attuariali, dagli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza e dal valore di restituzione per i beneficiari di rendita uscenti dal contratto d'assicurazione collettiva.

#### 3. Una differenza in positivo tra il capitale di previdenza disponibile e il capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale corrisponde ai fondi liberi della cassa di previdenza.

Se invece la differenza è negativa, ne risulta un disavanzo (scoperto).

#### 4. Se è presente un disavanzo ed è disponibile una riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione, questa viene conteggiata, al massimo fino a compensazione del disavanzo, come ulteriore patrimonio di previdenza disponibile.

Al momento di effettuare la liquidazione parziale, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione così conteggiata viene sciolta a favore degli assicurati uscenti nella misura in cui questa si riferisce al capitale di previdenza scoperto da trasferire.

### **Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi**

#### Punto 9

Se i fondi liberi sono inferiori al 5% degli averi di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale) degli assicurati attivi e inabili al lavoro ancora affiliati alla cassa di previdenza e sono mediamente inferiori per questo gruppo di persone a CHF 1000 pro capite, non viene effettuata alcuna ripartizione dei fondi liberi. Altrimenti viene applicato il seguente piano di ripartizione:

#### **1. Ripartizione tra gli assicurati attivi e inabili al lavoro e i beneficiari di rendita**

Il gruppo di persone degli assicurati attivi comprende da una parte quelle persone che, nel periodo della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda (cfr. punto 2), lasciano forzatamente la cassa di previdenza come assicurati attivi (gruppo parziale degli assicurati attivi uscenti) e dall'altra quelli assicurati attivi e inabili al lavoro che, una volta terminata la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda, restano affiliati alla cassa di previdenza (gruppo parziale degli assicurati attivi e inabili al lavoro ancora affiliati). Del gruppo dei beneficiari di rendita fanno parte tutti i beneficiari di una rendita, sia essa di vecchiaia, per partner, per orfani o d'invalidità, i quali, una volta conclusa la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda, restano affiliati alla cassa di previdenza.

Ai sensi del presente regolamento gli assicurati invalidi senza diritto corrente alla rendita conformemente al regolamento di previdenza della Fondazione vengono trattati come assicurati attivi.

La ripartizione dei fondi liberi tra i due gruppi di persone avviene in base al rapporto tra la somma degli averi di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale o alla data di uscita precedente) degli assicurati attivi e inabili al lavoro e la somma pari al decuplo delle rendite annue dei beneficiari di rendita (alla data di liquidazione parziale). Il gruppo dei beneficiari di rendita non viene preso in considerazione se la quota per ciascun beneficiario di rendita è in media inferiore a CHF 6000.

In sede di ripartizione dei fondi liberi la commissione di previdenza può rinunciare in via eccezionale a tenere conto dei beneficiari di rendita, qualora essa dimostri che i diretti interessati non abbiano fornito alcun contributo determinante per la costituzione dei fondi liberi negli ultimi 5 anni precedenti la liquidazione parziale o totale. Il perito in materia di previdenza professionale deve attestare la fattispecie.

Se i beneficiari di rendita non sono considerati, la loro quota dei fondi liberi della cassa di previdenza spetta al gruppo di persone degli assicurati attivi e inabili al lavoro.

## **2. Ripartizione individuale della quota degli assicurati attivi e inabili al lavoro**

La ripartizione individuale dell'importo complessivo tra le singole persone avviene in proporzione al loro avere di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale o alla data di uscita precedente).

## **3. Trasferimento dei diritti**

I fondi liberi spettanti agli assicurati attivi uscenti vengono in linea di principio consegnati individualmente. Se almeno 10 assicurati attivi passano come collettivo al medesimo nuovo istituto di previdenza (trasferimento collettivo), il trasferimento della loro quota di fondi liberi avviene collettivamente.

I fondi liberi spettanti agli assicurati attivi e inabili al lavoro e ai beneficiari di rendita ancora affiliati restano alla cassa di previdenza o alla Fondazione senza attribuzione individuale.

## **Calcolo di un disavanzo (scoperto)**

Punto 10

Se dal calcolo di cui al punto 8 non risultano fondi liberi, bensì un disavanzo, questo viene ripartito tra gli assicurati attivi e inabili al lavoro uscenti e quelli ancora affiliati.

Per la ripartizione individuale del disavanzo tra le persone coinvolte si applica la chiave stabilita al punto 9.2.

La quota del disavanzo a carico degli assicurati attivi uscenti viene dedotta individualmente dalla loro prestazione di libero passaggio. La deduzione non deve comportare una riduzione dell'averi di vecchiaia LPP.

La quota di disavanzo la cui ripartizione è interdetta dal presente regolamento, viene ripartita conformemente alla chiave di cui al punto 9.2 e dedotta dalle prestazioni di libero passaggio riducibili, fino alla ripartizione completa del disavanzo oppure fino all'esaurimento delle prestazioni di libero passaggio riducibili.

Un'eventuale quota di disavanzo che non può essere ripartita individualmente nonché la quota del disavanzo a carico degli assicurati attivi e inabili al lavoro ancora affiliati restano alla Fondazione senza attribuzione individuale.

## **Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza**

Punto 11

Nel caso in cui almeno 10 assicurati attivi passino, come collettivo, al medesimo nuovo istituto di previdenza, accanto al diritto ai fondi liberi, viene a istituirsi un diritto, collettivo e proporzionale, a eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza.

Hanno diritto, collettivo e proporzionale, a eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza gli assicurati per i quali sono stati costituiti tali accantonamenti. Il computo del diritto collettivo avviene secondo la base di calcolo per la determinazione degli accantonamenti in essere.

## **Trasferimento del diritto agli accantonamenti tecnici**

Punto 12

Il diritto proporzionale a eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza spettante agli assicurati attivi uscenti viene trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

## Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza in caso di scioglimento parziale o integrale del contratto d'affiliazione

### Data della liquidazione parziale o totale

#### Punto 13

La data della liquidazione parziale o totale, determinante per il calcolo dei fondi liberi nonché del disavanzo (scoperto) e degli eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza è la data in cui il contratto d'affiliazione viene sciolto parzialmente o integralmente.

### Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto)

#### Punto 14

Il calcolo avviene analogamente a quanto previsto dalle disposizioni di cui al punto 8.

A questo proposito valgono le seguenti deroghe: Se non sussiste alcun diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza, come previsto al punto 17, i capitali non vengono dedotti dal capitale di previdenza disponibile in deroga al punto 8.2. Se sussiste solo un diritto collettivo parziale, dal capitale di previdenza viene dedotta unicamente la quota corrispondente.

Nel calcolo dei fondi di previdenza disponibili ai sensi del punto 8.1 vanno considerati eventuali fondi liberi o disavanzi attribuiti alla cassa di previdenza derivanti dalla liquidazione parziale della Fondazione. Valgono le disposizioni del Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva.

### Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

#### Punto 15

La ripartizione non viene effettuata se i fondi liberi ammontano complessivamente a meno di CHF 1000 e in media a meno di CHF 100 per ogni assicurato attivo e inabile al lavoro. I fondi liberi sono impiegati come segue:

- Se tutti gli assicurati attivi passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, vengono trasferiti collettivamente.
- Se non tutti gli assicurati attivi passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, vengono trasferiti alla fondazione.

Altrimenti si applica il seguente piano di ripartizione:

### 1. Ripartizione tra gruppi di persone

I fondi liberi vengono ripartiti tra i seguenti gruppi di persone:

- persone assicurate attive che lasciano la cassa di previdenza in seguito allo scioglimento parziale o integrale del contratto d'affiliazione,
- assicurati attivi che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo, che restano affiliati alla cassa di previdenza,
- beneficiari di rendita che lasciano la cassa di previdenza in seguito allo scioglimento parziale o integrale del contratto d'affiliazione,
- assicurati inabili al lavoro che, in caso di parziale scioglimento del contratto d'affiliazione, restano affiliati alla cassa di previdenza,
- beneficiari di rendita che, in caso di scioglimento parziale del contratto d'affiliazione, restano affiliati alla cassa di previdenza.

Per beneficiari di rendita s'intendono tutti i beneficiari di una rendita, sia essa di vecchiaia, per partner, per orfani o d'invalidità.

Ai sensi del presente regolamento gli assicurati invalidi senza diritto corrente alla rendita conformemente al regolamento di previdenza della Fondazione vengono trattati come assicurati attivi.

La ripartizione dei fondi liberi tra i gruppi di persone avviene in base al rapporto tra la somma degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi e inabili al lavoro e l'importo pari al decuplo delle rendite annue dei beneficiari di rendita uscenti e restanti (alla data di riferimento ai sensi del punto 13).

I beneficiari di rendita non sono presi in considerazione qualora la quota di rendita per ciascuno di essi sia in media inferiore a CHF 6000.

In sede di ripartizione dei fondi liberi la commissione di previdenza può rinunciare in via eccezionale a tenere conto dei beneficiari di rendita, qualora essa dimostri che i diretti interessati non abbiano fornito alcun contributo determinante per la costituzione dei fondi liberi negli ultimi 5 anni precedenti la liquidazione parziale o totale. Il perito in materia di previdenza professionale deve attestare la fattispecie.

Se i beneficiari di rendita non sono considerati, la loro quota dei fondi liberi della cassa di previdenza spetta al gruppo di persone degli assicurati attivi e inabili al lavoro e la loro quota dei diritti della cassa di previdenza derivante

dalla liquidazione parziale della Fondazione resta presso quest'ultima.

## **2. Ripartizione e trasferimento della quota degli assicurati uscenti**

Se tutti gli assicurati attivi o almeno 10 assicurati attivi ed eventuali beneficiari di rendita uscenti, passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, il trasferimento della loro quota di fondi liberi avviene in linea di principio collettivamente. Nei restanti casi i fondi liberi spettanti agli assicurati uscenti vengono attribuiti individualmente.

La ripartizione individuale dell'importo complessivo del gruppo di assicurati attivi uscenti alle singole persone avviene in modo proporzionale al loro avere di vecchiaia (alla data di riferimento ai sensi del punto 13).

La ripartizione individuale dell'importo complessivo tra le singole persone del gruppo dei beneficiari di rendita uscenti (sempre che ne abbiano diritto ai sensi del punto 15.1) è proporzionale al decuplo della rendita annua.

## **3. Ripartizione della quota degli assicurati inabili al lavoro e degli assicurati attivi ancora affiliati, che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo**

La ripartizione individuale alle singole persone dell'importo complessivo del gruppo degli assicurati inabili al lavoro, nonché del gruppo degli assicurati attivi ancora affiliati, che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo, avviene in modo proporzionale al loro avere di vecchiaia (alla data di riferimento ai sensi del punto 13).

I diritti così calcolati vengono attribuiti individualmente agli assicurati inabili al lavoro nonché agli assicurati attivi ancora affiliati, che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo. Ne sono esclusi i diritti della cassa di previdenza derivanti da una liquidazione parziale della Fondazione attribuiti a queste persone. Detti diritti restano alla Fondazione senza essere ripartiti individualmente.

## **4. Ripartizione della quota dei beneficiari di rendita restanti**

I fondi liberi spettanti ai beneficiari di rendita restanti vengono assegnati in proporzione alla somma pari al decuplo della rendita annua e utilizzati per incrementare le loro rendite.

Ne sono esclusi i diritti della cassa di previdenza attribuiti ai beneficiari di rendita restanti e derivanti dalla liquidazione parziale della Fondazione. Detti diritti restano quindi alla Fondazione senza essere ripartiti individualmente.

## **5. Importo minimo**

La quota di un assicurato che sia inferiore a CHF 100 viene ripartita fra gli altri aventi diritto in base alle disposizioni di cui sopra.

## **Calcolo di un disavanzo (scoperto)**

### **Punto 16**

Se dal calcolo di cui al punto 14 non risultano fondi liberi ma un disavanzo, questo viene ripartito tra gli assicurati attivi, che lasciano l'istituto di previdenza in seguito allo scioglimento parziale o totale del contratto d'adesione.

Per la ripartizione individuale del disavanzo tra le persone coinvolte si applica la chiave stabilita al punto 15.2.

La quota del disavanzo a carico degli assicurati attivi uscenti viene dedotta individualmente dalla loro prestazione di libero passaggio. La deduzione non deve comportare una riduzione dell'avere di vecchiaia LPP.

La quota di disavanzo la cui ripartizione è interdetta dal presente regolamento, viene ripartita conformemente alla chiave di cui al punto 15.2 e dedotta dalle prestazioni di libero passaggio riducibili, fino alla ripartizione completa del disavanzo oppure fino all'esaurimento delle prestazioni di libero passaggio riducibili.

Un'eventuale quota di disavanzo che non può essere ripartita individualmente nonché la quota del disavanzo a carico degli assicurati attivi e inabili al lavoro ancora affiliati restano alla Fondazione senza attribuzione individuale.

## **Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza**

### **Punto 17**

Nel caso in cui tutti gli assicurati attivi, o almeno 10 di essi, passino come collettivo al medesimo nuovo istituto di previdenza, accanto al diritto ai fondi liberi, viene a istituirsi un diritto, collettivo e proporzionale, a eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza.

Hanno diritto, collettivo e proporzionale, a eventuali accantonamenti tecnici della cassa di



previdenza gli assicurati per i quali sono stati costituiti tali accantonamenti. Il computo del diritto collettivo avviene secondo la base di calcolo per la determinazione degli accantonamenti in essere.

Il diritto proporzionale agli eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza spettante agli assicurati attivi uscenti viene trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

### **Trasferimento del diritto collettivo alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici della Fondazione**

Punto 18

Un eventuale diritto alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici derivanti da una liquidazione parziale della Fondazione si basa sul regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva.

## **Decisione, informazione e attuazione**

### **Decisione per la liquidazione parziale o totale**

Punto 19

La commissione di previdenza redige una decisione relativa alla liquidazione parziale o totale, precisando per iscritto le circostanze della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo e degli eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza come anche il piano di ripartizione. Nei casi di cui al punto 6 tale decisione non è necessaria.

### **Informazione degli assicurati e dei beneficiari di rendita**

Punto 20

Se dalla verifica risulta che le condizioni per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza sono soddisfatte e viene avviata una relativa procedura, la Fondazione informa gli assicurati e i beneficiari di rendita sulle circostanze. Informa segnatamente in merito alla decisione della commissione di previdenza sulla liquidazione parziale o totale, in merito all'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo e degli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza, come anche in merito al piano di ripartizione e all'ulteriore procedura.

Le persone coinvolte hanno diritto, entro 20 giorni dall'invio delle informazioni, a prendere visione degli atti presso la Fondazione ed eventualmente

a presentare ricorso contro la decisione della commissione di previdenza. Se le differenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, la Fondazione pone alle persone coinvolte un termine di 20 giorni per rivolgersi all'autorità di vigilanza e far sottoporre a verifica le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione.

Si rinuncia a informare gli assicurati e i beneficiari di rendita qualora la liquidazione parziale della cassa di previdenza sia la conseguenza di uno scioglimento parziale del contratto d'affiliazione caratterizzato dalle seguenti fattispecie:

- la cassa di previdenza non presenta alcuno scoperto e non dispone di fondi liberi, oppure
- la cassa di previdenza dispone di fondi liberi di esigua entità (meno del 5% degli averi di vecchiaia complessivi), tutti gli assicurati attivi ed eventuali beneficiari di rendita passano in blocco a un nuovo istituto di previdenza e i beneficiari di rendita restanti non devono essere presi in conto nella ripartizione dei fondi liberi ai sensi del punto 15.1.

### **Attuazione**

Punto 21

Se il piano di ripartizione ha acquisito validità giuridica, questo viene applicato. I diritti risultanti dal presente regolamento sono esigibili 20 giorni dopo l'inizio della validità giuridica.

Il piano di ripartizione ha acquisito validità giuridica se

- non sono stati presentati ricorsi, oppure
- tutti i ricorsi sono stati risolti di comune accordo e si è in presenza di una conferma scritta dell'autorità di vigilanza che entro il termine di 20 giorni non è stato presentato nessun ricorso presso la stessa, oppure
- le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione sono stati giudicati giuridicamente validi dall'autorità di vigilanza (attestazione di validità giuridica).

Nel caso in cui la variazione del saldo tra il patrimonio di previdenza disponibile e il capitale di previdenza necessario ammonti a più del 10% della somma di bilancio tra la data della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, si procede all'adeguamento dei fondi liberi destinati al trasferimento o del disavanzo da dedurre come anche della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici.

Se in caso di disavanzo è stata trasferita la prestazione di libero passaggio non ridotta o non suffi-

cientemente ridotta, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo versato in eccesso.

## Procedura in casi particolari

### **Riserva di contributi del datore di lavoro non più conforme allo scopo**

Punto 22

Se in caso di liquidazione parziale o totale esiste una riserva di contributi del datore di lavoro e questa non può più essere utilizzata in modo conforme al proprio scopo, perché il datore di lavoro non impiega più dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo, la riserva di contributi del datore di lavoro viene sciolta e assegnata ai fondi liberi della cassa di previdenza.

## Disposizioni finali

### **Partecipazione alle spese**

Punto 23

Per spese in relazione alla liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza e per perizie legate al trattamento di ricorsi e reclami vengono fatturate alla cassa di previdenza coinvolta ulteriori contributi ai costi conformemente al regolamento dei costi.

### **Casi non disciplinati**

Punto 24

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento vengono trattati dalla Fondazione ed evasi in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

### **Emanazione e adeguamento del regolamento**

Punto 25

Il regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione e approvati dall'autorità di vigilanza.

### **Entrata in vigore**

Punto 26

Il presente regolamento è stato emanato dal consiglio di fondazione con effetto al 1° dicembre 2021 ed entra in vigore in tale data, non appena ricevuta l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Esso sostituisce l'edizione del 1° gennaio 2019.

Si applica il regolamento valido nel momento in cui si è verificata la circostanza determinante. Nel caso di uno scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione questo momento corrisponde alla fine della riduzione dell'organico o della ristrutturazione.